

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Mancato rinnovo di un permesso e disgregazione insensata di una famiglia svizzero-kosovara

Mi sono stati segnalati il rifiuto del permesso C, accompagnato dalla revoca del permesso B, per una persona coniugata residente in Ticino dal 2004 (decisione No SIMIC 1288965 del 25 agosto 2015). Il signore, proveniente dal Kosovo, è arrivato in Svizzera al beneficio dello statuto di rifugiato. Nel 2010 questo signore si è sposato con una cittadina svizzera, dalla quale ha avuto un figlio. La coppia aspetta un secondo figlio.

A carico del signore vi sono 5 infrazioni alla legge sulla circolazione stradale di lieve entità; gli si imputa inoltre il fatto di aver percepito degli assegni integrativi per il figlio e di avere un debito nei confronti dell'assistenza sociale, situazione dovuta a un periodo di malattia nel frattempo superato.

La decisione del Cantone è estremamente severa e viola verosimilmente gli art. 8 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Una simile decisione:

- è sproporzionata alla luce dei fatti contestati;
- mette a repentaglio economicamente la famiglia svizzera, in quanto il padre di famiglia kosovaro non potrà certamente trovare un lavoro in Kosovo e mantenere la sua famiglia qui residente, mentre in Ticino può lavorare;
- priva il figlio delle cure e dell'affetto paterno.

Per evitare alla famiglia in questione (e ad altre famiglie in situazione analoga) importanti costi per un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo e alle istanze successive, chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. Quali indicazioni ha dato ai funzionari dell'Ufficio della migrazione in merito al rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella materia di rinnovo dei permessi B/concessione dei permessi C?
2. Come intende procedere per sanare questa e altre situazioni analoghe manifestamente disumane, che oltretutto creano maggiore povertà in Ticino?

Raoul Ghisletta